FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

Segreteria Generale
sito internet: www.flp.it – email: flp@flp.it – PEC: flp@flppec.it
tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628

Alle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro pubblico e privato
della Camera dei deputati

Audizione del 9 maggio 2023 sulla legge di conversione del Decreto legge 22 aprile 2023 n. 44

OSSERVAZIONI E PROPOSTE della FLP

Il Decreto Legge PA, dopo la lunga attesa per la sua stesura, preannunciato come una ulteriore misura atta a rafforzare le Pubbliche Amministrazioni alle prese con la sfida epocale dell'attuazione del PNRR, nella sua attuale formulazione presenta luci ed ombre.

Appare nei suoi contenuti in larga parte insufficiente ad affrontare le grandi questioni ancora aperte legate alla grave carenza degli organici, alle mancate professionalità presenti per effetto di decenni di mancate assunzioni e a reclutamenti, quando effettuati negli anni scorsi, del tutto generici e per profili poco professionalizzati.

Uno scenario di partenza reso obiettivamente più complesso anche dai reiterati blocchi contrattuali che hanno ingessato gli ordinamenti professionali e reso il lavoro pubblico poco pagato e sotto inquadrato.

Il provvedimento in questione, pur nelle sue criticità, segna un passo avanti nell'attenzione alle problematiche delle Pubbliche Amministrazioni e al loro funzionamento, e interviene con alcune misure mirate a riequilibrare i trattamenti economici e i fondi della contrattazione integrativa per alcuni importanti Ministeri che ancora oggi scontano un gap retributivo.

Per le Funzioni Centrali, comparto che raggruppa i Ministeri, gli Enti pubblici non economici previdenziali, le Agenzie fiscali e le Agenzie strumentali, il provvedimento appare però sottodimensionato nella portata, in particolare sul versante delle nuove assunzioni e sui processi di riorganizzazione, riguarda solo poche amministrazioni ed è poco efficace anche per queste ultime.

In buona sostanza le principali azioni sono limitate a piccoli ritocchi, mirati essenzialmente ad intervenire sulle sole figure dirigenziali sia di vertice, incrementate in alcuni Ministeri, che di seconda fascia, anche mediante l'aumento fino al 12 per cento della percentuale degli incarichi dirigenziali conferiti a esterni e con procedure di carattere essenzialmente fiduciario.(art. 1 comma 1).

P*er questa fattispecie si ritiene utile <u>proporre</u> che, in sede di conversione del Decreto, venga esplicitata la condizione che tale norma opera in mancanza di specifiche professionalità interne, o reclutabili tramite procedure concorsuali in essere per profili similari indetti anche da altre Amministrazioni.*

Più che migliorare l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni interessate, tali misure sembrano andare prioritariamente nella direzione di popolare con incarichi fiduciari la dirigenza degli Enti.

Non vi è infatti un rapporto sinallagmatico tra aumento delle posizioni dirigenziali e interventi sugli organici complessivi che, probabilmente per effetto dei vincoli di bilancio, non vengono adeguati nonostante le tante richieste formulate dalle Amministrazioni interessate che non hanno trovato al momento spazio nel disposto normativo.

Per tornare alle assunzioni, solo parliamo di poche centinaia di posti sparsi per qualche amministrazione centrale, insufficienti a colmare il gap (al Ministero degli Esteri è prevista anche una riserva per i contrattisti all'estero, già in servizio nelle diverse sedi, e quindi di fatto una stabilizzazione).

Le altre assunzioni, comunque insufficienti, sono riservate alle Forze di Polizia e alle Capitanerie di porto.

Si cerca inoltre di ridisegnare nuovamente la policy per l'attuazione del PNRR, con alcune integrazioni rispetto al provvedimento precedente, ma gli interventi sembrano limitati nei singoli Ministeri interessati (Ministero delle imprese e made in Italy, Ambiente, Salute, art.14).

La preoccupazione è che la fluente produzione normativa, pur con carattere di urgenza, ma con provvedimenti che intervengono sulle singole fattispecie, possa aggravare la confusione applicativa e andare nella direzione opposta ai preannunciati intendimenti di semplificazione amministrativa. Inoltre non è da sottovalutare l'impatto operativo delle disposizioni in trattazione in quanto, dopo la loro approvazione, in ogni caso le stesse avranno bisogno di norme secondarie attuative e di regolamenti che sicuramente necessiteranno di tempo per la loro predisposizione e attuazione.

Il pericolo che segnaliamo è che, invece di accelerare le procedure, le disposizioni in oggetto possano rallentare e rendere più farraginosa l'azione amministrativa.

Evidenziamo inoltre le perplessità della FLP sull'art. 1 comma 4 che prevede la possibilità di attribuire un punteggio doppio al titolo di studio conseguito nei 5 anni precedenti alla scadenza del bando di concorso per le procedure della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno.

Se l'obiettivo è quello di prevedere il reclutamento di unità lavorative più professionalizzate si potrebbe operare per la previsione, in una procedura per titoli ed esami, di un punteggio aggiuntivo per quei titoli di studio maggiormente attinenti al profilo richiesto, o nel caso si volesse andare ancora più in dettaglio, il superamento di alcuni esami specifici e abilitanti. Ma prevedere un canale preferenziale correlato all'anzianità o meno del titolo di studio ci pare del tutto inconferente e probabilmente illegittimo. ***Se ne propone quindi la riformulazione.***

Sulla riorganizzazione del Ministero del Lavoro (art. 1 comma 8) riteniamo l'intervento necessario e auspicabile, ma parziale.

La mancata reinternalizzazione dell'INL e della funzione ispettiva, viste le difficoltà in cui si dibatte l'Ispettorato nazionale, la mancanza di adeguati investimenti sull'Agenzia, di rafforzamento e di valorizzazione del suo personale, e di una più adeguata policy da parte del Ministero, può rendere più complessa l'attività dell'INL e la sua azione a tutela del lavoro e dalla sua sicurezza.

Nel Decreto legge "Lavoro" sono previste specifiche norme che attribuiscono nuovi compiti all'INL, per cui probabilmente sarebbe necessario una norma di raccordo e l'inserimento delle stesse in sede di conversione in questo decreto piuttosto che nell'altro.

Positiva l'attenzione verso il Ministero dell'Università e della ricerca (art. 9), oggetto in questi anni più volte di operazioni di accorpamento e di separazione con il Ministero ora dell'Istruzione. Appaiono necessari sia i primi interventi sulla struttura dell'indennità di amministrazione, e sulle facoltà assunzionali che l'attenzione, tutta però da implementare, verso l'area dei ricercatori, l'utilizzo dei Fondi e il finanziamento delle attività.

In controtendenza con l'idea delle reinternalizzazioni che pure al Ministero del lavoro era stata preannunciata, con il rientro poi non avvenuto di INL e ANPAL, è la creazione al Ministero del Turismo di ENIT Spa società *in house*, seppure in un settore che era già caratterizzato da una certa autonomia gestionale con l'attuale Enit (Ente Pubblico Economico.)

Positiva la previsione dell'istituzione dell' **Osservatorio nazionale del lavoro pubblico** (art. 2) con particolare riferimento alle linee guida sul lavoro agile che deve trovare nuovo impulso a fronte di un indubbio e ingiustificato ritorno al passato che alberga in questi mesi nella stragrande maggioranza dei vertici delle Amministrazioni. ***Data l'importanza dell'Organismo si chiede che venga prevista anche la partecipazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei comparti del lavoro pubblico.***

Positivo il nuovo stanziamento e il rifinanziamento di 55 milioni di euro per la rivalutazione delle indennità di amministrazione di quelle Amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali che necessitano ancora di un passo in avanti verso la perequazione (art. 19).

In tale ambito andrà comunque chiarito che tali risorse debbono andare nella direzione della rivalutazione anche per quelle Amministrazioni (vedi INL) che, pur essendo Agenzie, fanno parte del medesimo comparto di contrattazione e soprattutto beneficiano degli stessi valori di partenza dell'indennità di Amministrazione dei Ministeri di provenienza.

Andrà quindi evitato il vulnus che si è verificato in sede di attuazione della norma ora rifinanziata (articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), quando sono state escluse dal DPCM attuativo Amministrazioni che avevano indennità di Amministrazione pari a quelle di Ministeri oggetto di rivalutazione dell'indennità.

In tale ambito appare necessaria una formulazione della norma più esplicita.

Per quanto concerne gli Enti locali le misure, seppure vanno nella direzione di stabilizzare i precari con almeno 36 mesi di servizio, pure discontinui negli ultimi 8 anni, sono sempre vincolate dalle facoltà assunzionali e dai vincoli di bilancio notoriamente critici nei Comuni e quindi di complessa attuazione, così come le procedure concorsuali da bandire che invece sono assolutamente necessarie in questo comparto che è al centro delle politiche di attuazione dei Piani del PNRR.

Roma, 9 maggio 2023

La Segreteria Generale FLP